

Emergenza Coronavirus

Prime indicazioni sull'attività e la mobilità del volontariato¹

Testo aggiornato al 15 marzo 2020

Questo documento, sintesi del parere predisposto dallo Studio Degani per CSVnet, vuole dare ai volontari e agli ETS alcune linee guida circa le possibilità e modalità di svolgimento di attività di volontariato nel contesto emergenziale in cui il nostro paese, attualmente, si trova.

Tra le prime cose è bene precisare come il quadro emergenziale attuale sia caratterizzato, almeno momentaneamente, dall'assenza di disposizioni normative specifiche in tema di volontariato e, contestualmente, dal continuo ed inevitabile mutamento del quadro normativo.

Occorre quindi subito puntualizzare che **le attività di volontariato e la figura dei volontari non sono ad oggi disciplinate in modo specifico nei diversi decreti emanati dal Governo** (fatta eccezione per la disapplicazione dell'art.17, c.5, del D.lgs. 117/2017).

Le limitazioni agli spostamenti degli individui

Secondo il [DPCM 8 marzo 2020](#), il [DPCM 9 marzo 2020](#) e la [circolare del ministero dell'Interno del 12 marzo 2020](#), di fatto, sono vietati gli spostamenti degli individui da un Comune ad un altro, e anche all'interno di uno stesso Comune, con l'eccezione di quelli dovuti a:

- **comprovate esigenze lavorative;**
- **situazioni di necessità;**
- **motivi di salute.**

Per qualsiasi spostamento che abbia alla base anche uno dei motivi sopra indicati, la persona che lo effettua dovrà compilare e portare con sé un [modulo di autodichiarazione](#). La circolare del ministero dell'Interno del 12 marzo 2020 ha specificato che gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze primarie non rinviabili, portando ad esempio l'approvvigionamento alimentare, la gestione quotidiana degli animali domestici, lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria all'aperto.

È necessario mantenere comunque sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ed rispettare tutte le misure igienico-sanitarie contenute nell'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020.

¹ Sintesi a cura del CSV Vivere Insieme del documento redatto da Raffaele Mozzanica, Letizia Guardì, Luca Degani.

Tutte le limitazioni sino ad ora citate si applicano almeno fino al 3 aprile 2020, data prevista nei DPCM 8 e 9 marzo 2020.

Le limitazioni alle singole attività di volontariato

In assenza di disposizioni specifiche, come precedentemente evidenziato, **diviene fondamentale che l'ente e/o il volontario valutino il tipo di attività svolta, singolarmente o all'interno della propria organizzazione, alla luce del divieto generale di spostamento, per cui è ammessa deroga nei limiti dello stato di necessità.**

Ad oggi, vi sono attività legate anche al volontariato che dovranno essere **sicuramente** sospese (almeno fino al 3 aprile 2020):

- le manifestazioni e gli eventi di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- ogni attività convegnistica o congressuale;
- le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo pubblico o privato;
- per quanto riguarda lo sport agonistico, gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (compresi quindi gli allenamenti);
- l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Le attività di volontariato realizzabili

Nel quadro normativo dello stato emergenziale e fatte le opportune valutazioni in termini di proporzionalità e ragionevolezza, risulterebbe legittima l'azione del volontario che, proprio in ragione della dimensione solidaristica, opera a favore di situazioni di particolare bisogno, per soddisfare esigenze primarie non rinviabili; è dunque possibile ammettere, a titolo esemplificativo, l'esercizio dell'azione del volontario che opera nel campo del trasporto sociale (es. dell'anziano solo per una visita medica indifferibile); la distribuzione di generi alimentari (es. mense per i senza fissa dimora) o di farmaci, ossia quelle azioni volontarie riferite a soggetti con un effettivo e immediato bisogno (necessità) non in altro modo autonomo soddisfabili (esigenze primarie non rinviabili).

[Le FAQ \(domande frequenti\) al “Decreto #IoRestoA Casa”](#), emesse dal Governo il 15 marzo 2020, confermano difatti che **l'attività di volontariato** singolo o organizzato **può essere svolta nei confronti delle fasce deboli della popolazione (ad esempio anziani o disabili) per consegnare loro alimenti, farmaci o altri generi di prima necessità, o anche per il disbrigo di pratiche amministrative (quali il pagamento delle bollette).** Tali

servizi si possono considerare necessari in quanto strumentali al diritto alla salute o ad altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, ecc.).

- **l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** dagli utenti e dagli altri operatori o, comunque, ove questo non sia possibile, utilizzando i presidi sanitari necessari;
- **l'obbligo di compilare e di portare con sé l'autodichiarazione**, indicando tra le motivazioni dello spostamento lo stato di necessità e più oltre, dove è richiesta l'esplicitazione della motivazione indicata, descrivere l'attività svolta (ad esempio, la consegna di generi alimentari al domicilio di anziano solo e impossibilitato).
Potrebbe altresì rivelarsi utile (ma non indispensabile) il possesso da parte del volontario di una attestazione dell'organizzazione di appartenenza che dia certezza della sua qualifica di volontario;

Nelle FAQ il Governo ha inoltre evidenziato l'opportunità che tali attività, svolte dai volontari, *“vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi pubblici territoriali”* (che fanno solitamente capo ai Comuni), al fine di organizzare al meglio gli interventi e distribuirli su tutto il territorio. **È quindi consigliabile che l'ente dia comunicazione al Sindaco/Assessorato ai servizi sociali in merito all'attività svolta** sul territorio comunale.

Infine, i principali **consigli che si forniscono ai volontari sono quelli di non muoversi in forma singola ma per il tramite di organizzazioni strutturate** e di portare gli enti che pianificano e realizzano interventi in questa situazione emergenziale ad essere coscienti e consapevoli delle responsabilità che essi hanno nei confronti dei loro volontari, e quindi ad adottare tutte le misure al fine di tutelarli il più possibile.

È doveroso evidenziare, nella situazione di emergenza attuale, quanto la responsabilità dei singoli individui sia di fondamentale importanza per il bene collettivo e quindi cercare di rimanere il più possibile a casa al fine di non esporsi e non esporre altri individui al contagio sia sempre la scelta giusta.

Sospensione temporanea dell'incompatibilità tra status di lavoratore e di volontario

[Il Decreto Legge n.14 del 9 marzo 2020](#) ha introdotto una **disposizione specifica in tema di volontariato, sospendendo** per il periodo emergenziale **l'applicazione dell'art.17, c.5 del codice del terzo settore**, il quale vieta ad una stessa persona di svolgere attività di volontariato e di intrattenere anche rapporti di lavori (subordinato, autonomo o di altra natura) con lo stesso ente del terzo settore.

La disapplicazione disposta dal decreto-legge determina un duplice effetto:

a) consente che soggetti qualificati dalla legge come volontari, possano intrattenere anche rapporti di lavoro di qualsiasi tipo con l'ente nel quale svolgono la propria attività (ad es., un medico volontario in una associazione di volontariato che viene contrattualizzato);

b) consente che un lavoratore possa anche svolgere attività di volontariato, in qualità di volontario, nell'ente nel quale lavora (ad es., il medico dipendente che svolge anche attività di volontariato nella propria associazione).

È opportuno evidenziare come la deroga all'art. 17, comma 5 del Codice non apra in alcun modo alla possibilità che un volontario, in quanto tale, possa essere retribuito.

Gli enti devono pertanto procedere a contrattualizzare i propri volontari, così da poter erogare loro

una retribuzione per la relativa parte di lavoro svolto. In tal senso è di tutta evidenza la ratio della norma di attribuire agli Enti la facoltà di sopperire a eventuali carenze di personale istituendo rapporti lavorativi con eventuali volontari, che presentano idoneità e capacità all'attività a cui sono preposti.

La norma disapplicata, ad oggi, è senz'altro recepibile da enti con qualifica di OdV e APS, ma di fatto è applicabile alla generalità degli enti ed in ogni ambito di attività di interesse generale

Il periodo emergenziale per il quale è ammessa questa deroga copre l'arco di sei mesi, ai sensi della

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ossia

fino alla data del 31 luglio 2020; durata dell'emergenza che potrà essere prorogata.

